

Allegato A alla Delibera n. 165/2023 del 9 novembre 2023

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2025
presentato da La Ferroviaria Italiana S.p.A.**

Indice

Premessa	3
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR	4
1.1 Valutazioni dell’Autorità.....	4
1.2 Indicazioni.....	4
1.3 Prescrizioni	4
2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR.....	5
2.1 Valutazioni dell’Autorità.....	5
2.2 Indicazioni.....	5
2.3 Prescrizioni	5
3. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR.....	5
3.1 Valutazioni dell’Autorità.....	5
3.2 Indicazioni.....	5
3.3 Prescrizioni	5
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR	5
4.1 Valutazioni dell’Autorità.....	5
4.2 Indicazioni.....	6
4.3 Prescrizioni	6
5. Servizi – Capitolo 5 del PIR	6
5.1 Valutazioni dell’Autorità.....	6
5.2 Indicazioni.....	6
5.3 Prescrizioni	7
6. Tariffe – Capitolo 6 del PIR	7
6.1 Valutazioni dell’Autorità.....	7
6.2 Indicazioni.....	7
6.3 Prescrizioni	7
7. Appendici e Allegati al PIR.....	8
7.1 Valutazioni dell’Autorità.....	8
7.2 Indicazioni.....	8
7.3 Prescrizioni	8

Premessa

Con nota del 21 settembre 2023 trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) ed acquisita agli atti al prot. 46175/2023, la società La Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: LFI) ha comunicato di prevedere l'imminente pubblicazione, sul proprio sito *web* aziendale, del Prospetto informativo della rete 2025 (di seguito: PIR 2025), acquisito agli atti, insieme agli allegati, al prot. 51441/2023, evidenziando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Con il presente documento, l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agli allegati di detta bozza finale del PIR 2025.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell'ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza di PIR 2025;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (di seguito: GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato "**PIR 2025 (Edizione dicembre 2023)**" e pubblicato entro il 9 dicembre 2023, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2023-2024.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
AB:	<i>Allocation Body</i> (organismo di allocazione della capacità);
AQ:	Accordo quadro;
GI:	Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMR:	Persone con disabilità e mobilità ridotta;
PMdA:	Pacchetto Minimo d'Accesso (art. 13 d.lgs. 112/2015);
STI:	Specifiche tecniche di Interoperabilità.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento alle informazioni generali fornite all’inizio del documento, si ritiene necessario, per motivi di chiarezza espositiva, che il GI riporti, in opportuna tabella, le sole modifiche presenti nel PIR apportate rispetto all’edizione del PIR 2024 (edizione Febbraio 2023), eliminando le informazioni riportanti le modifiche apportate rispetto alle precedenti edizioni del PIR.

Non ricorrendo, nella fattispecie, le condizioni che impongono di affidare le funzioni essenziali ad un AB, in quanto sono venuti meno i presupposti di cui all’articolo 11, del d.lgs. 112/2015, si ritiene necessario che il GI elimini dal testo del PIR, ovunque ricorra, il riferimento ad attività svolte da, o di concerto con l’AB, prevedendo che le relative attività siano svolte dal GI.

Si ritiene opportuno inserire nel paragrafo 1.3, “*Quadro giuridico*”, il richiamo alla delibera dell’Autorità n. 95/2023, del 31 maggio 2023, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n.11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse*”.

Si ritiene, infine, opportuno che il GI verifichi, ovunque occorra nel testo, la corretta indicazione delle date di inizio e fine dell’orario di servizio a cui il PIR si riferisce che sono, rispettivamente, il 15 dicembre 2024 ed il 13 dicembre 2025.

1.2 Indicazioni

1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3 “*Quadro giuridico*”, introducendo il richiamo alla delibera dell’Autorità n. 95/2023, del 31 maggio 2023, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse*”.

1.2.2 Si dà indicazione al Gestore di verificare, ovunque occorra nel testo, la corretta indicazione delle date di inizio e fine dell’orario di servizio a cui il PIR si riferisce, che sono, rispettivamente, il 15 dicembre 2024 ed il 13 dicembre 2025.

1.3 Prescrizioni

1.3.1 Si prescrive al Gestore di riportare, all’inizio del documento ed in apposita tabella, le sole modifiche apportate rispetto all’edizione del PIR 2024 (edizione Febbraio 2023), eliminando le informazioni sulle modifiche relative alle precedenti edizioni.

1.3.2 Si prescrive al Gestore di eliminare dal testo del PIR, ovunque ricorra, il riferimento ad attività svolte da, o di concerto con, l’Allocation Body, prevedendo che le relative attività siano svolte dal GI.

2. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capito adeguato.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

3. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

Al paragrafo 4.3.2 *"Tempistica per richiedere tracce per l'orario 2024/2025"*, si ritiene necessario adeguare le date riportate nell'infografica presente, nonché nel suo titolo, in considerazione del fatto che l'orario di servizio 2024-2025 sarà in vigore dal 15 dicembre 2024 al 13 dicembre 2025.

Con riferimento al paragrafo 4.4.1 *"Limitazioni dell'Accordo Quadro"*, al fine di consentire un idoneo utilizzo della capacità disponibile da parte dei servizi effettuati per finalità di trasporto pubblico locale – salvaguardando, comunque, le esigenze di eventuali ulteriori richiedenti, cui va assicurato un maggior grado di accessibilità e trasparenza alle informazioni - si ritiene necessario riformulare il testo del paragrafo come segue.

“Tenendo conto che, in caso di richieste confliggenti, il Gestore è tenuto ad applicare le procedure di coordinamento previste dal quadro normativo vigente, la capacità assegnabile per singolo Accordo Quadro o per l’insieme degli Accordi Quadro è così stabilita:

- *85% della capacità totale correlata a ogni singola tratta e a ogni singola fascia oraria;*
- *il singolo titolare di AQ, in sede di richiesta annuale di capacità, in assenza di altre richieste, può accedere fino al 100% della capacità disponibile, fatte salve le misure di salvaguardia per eventuali soggetti terzi richiedenti capacità oltre il termine previsto per la suddetta richiesta annuale o in corso d’orario (restituzione al GI della quota di capacità eccedente il limite dell’85%, di cui al primo bullet).”*

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

4.3.1 Si prescrive al Gestore di correggere, nel paragrafo 4.3.2 *“Tempistica per richiedere tracce per l’orario 2024/2025”*, le date riportate nell’infografica presente, nonché nel suo titolo, in considerazione del fatto che l’orario di servizio 2024-2025 sarà in vigore dal 15 dicembre 2024 al 13 dicembre 2025.

4.3.2 Si prescrive al Gestore di modificare il testo del paragrafo 4.4.1 *“Limitazioni dell’Accordo Quadro”*, come segue:

“Tenendo conto che, in caso di richieste confliggenti, il Gestore è tenuto ad applicare le procedure di coordinamento previste dal quadro normativo vigente, la capacità assegnabile per singolo Accordo Quadro o per l’insieme degli Accordi Quadro è così stabilita:

- *85% della capacità totale correlata a ogni singola tratta e a ogni singola fascia oraria;*
- *il singolo titolare di AQ, in sede di richiesta annuale di capacità, in assenza di altre richieste, può accedere fino al 100% della capacità disponibile, fatte salve le misure di salvaguardia per eventuali soggetti terzi richiedenti capacità oltre il termine previsto per la suddetta richiesta annuale o in corso d’orario (restituzione al GI della quota di capacità eccedente il limite dell’85%, di cui al primo bullet).”*

5. Servizi – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

6. Tariffe – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento alla premessa al capitolo 6 “Tariffe”, si precisa quanto segue.

Ai sensi di quanto previsto dalla misura 4.3, numero 1), dell’Allegato A alla delibera n. 95/2023, il Gestore dovrà presentare, nel corso del 2024, la proposta tariffaria riferita al periodo regolatorio 2025-2029.

Ai sensi di quanto, altresì, previsto dalla misura 4.3, numero 3), dell’Allegato A alla delibera n. 95/2023, a partire dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre del medesimo anno - che costituisce il primo anno del suddetto periodo tariffario quinquennale in cui la nuova tariffa sarà formalmente già in vigore ma non applicata - si adotteranno, in regime provvisorio, i canoni e le tariffe in vigore all’anno 2024 incrementati del tasso di inflazione programmato, come disponibile alla data di presentazione della proposta di cui al precedente periodo.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene, quindi, necessario che il Gestore integri la premessa del Capitolo 6 “Tariffe”, come di seguito indicato: *“I valori dei canoni e delle tariffe riconducibili all’orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2024, all’atto della formulazione della proposta tariffaria inerente al periodo regolatorio 2025-2029 - che, ai sensi della delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 95/2023, il GI dovrà formulare nel corso del medesimo anno - e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all’orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi”*.

Il Gestore dovrà quindi provvedere ad eliminare tutti i valori dei canoni e delle tariffe eventualmente riportati nel capitolo 6.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

6.3.1 Si prescrive al Gestore di modificare il testo del paragrafo 5.2 “Tariffe”, come di seguito indicato: *“I valori dei canoni e delle tariffe riconducibili all’orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2024, all’atto della formulazione della proposta tariffaria inerente al periodo regolatorio 2025-2029 – che, ai sensi della delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 95/2023, il GI dovrà formulare nel corso del medesimo anno - e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all’orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi”*.

6.3.2 Si prescrive al Gestore di eliminare dal Capitoli 6 tutti i valori dei canoni e delle tariffe, eventualmente riportati.

7. Appendici e Allegati al PIR

7.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento all'appendice 1 del PIR, dal titolo "Accordo Quadro tipo", si ritiene necessario che il GI provveda ad integrare l'articolo 13 dello schema tipo, in cui sono richiamati, in termini generali, gli aspetti qualitativi di cui alla delibera dell'Autorità n. 16/2018 che il GI si impegna a monitorare. Al riguardo, è necessario che il GI specifichi, nel medesimo articolo 13, che gli indicatori di qualità, i relativi valori obiettivo ed il correlato sistema di penali da applicarsi per il mancato raggiungimento dei suddetti livelli obiettivo, sono oggetto di negoziazione con il soggetto richiedente capacità quadro e che le suddette informazioni troveranno indicazione in un nuovo, apposito allegato "E", da aggiungere alla lista degli allegati di cui all'art 14 del medesimo schema tipo.

Con riferimento agli allegati, si ritiene opportuno che il GI verifichi che nei medesimi siano riportate correttamente le date di inizio e termine dell'orario di servizio al quale il PIR si riferisce, che sono, rispettivamente, il 15 dicembre 2024 e il 13 dicembre 2025.

Si ritiene necessario ripristinare l'allegato 5 "Accesso PMR", in modo che contenga la colonna "Specifiche Tecniche di Interoperabilità", già presente nel medesimo allegato 5 all'edizione di dicembre 2022 del PIR 2023, in cui deve essere indicata, per ognuna delle stazioni/fermate, l'eventuale appartenenza dell'impianto all'ambito di applicazione delle STI PMR 2008, o delle STI PMR 2014 o se non ricade nell'ambito di applicazione di alcuna delle due STI.

7.2 Indicazioni

7.2.1 Si dà indicazione al Gestore di verificare, in tutti gli allegati, la corretta indicazione delle date di inizio e termine dell'orario di servizio a cui il PIR si riferisce, che sono, rispettivamente, il 15 dicembre 2024 e il 13 dicembre 2025.

7.3 Prescrizioni

7.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare l'articolo 13 dello schema tipo di AQ riportato nell'appendice 1 al PIR, dal titolo "Accordo Quadro tipo", specificando che gli indicatori di qualità, i relativi valori obiettivo e il correlato sistema di penali da applicarsi per il mancato raggiungimento dei suddetti livelli obiettivo sono oggetto di negoziazione con il soggetto richiedente capacità quadro e che le suddette informazioni trovano indicazione in un nuovo, apposito, allegato "E" al suddetto schema tipo, da richiamare nell'elenco già presente all'art 14 del medesimo schema tipo.

7.3.2 Si prescrive al Gestore di ripristinare, nell'allegato 5 "Accesso PMR", la colonna "Specifiche Tecniche di Interoperabilità", già presente nel medesimo allegato 5 all'edizione di dicembre 2022 del PIR 2023, in cui deve essere indicata, per ognuna delle stazioni/fermate, l'eventuale appartenenza dell'impianto all'ambito di applicazione delle STI PMR 2008, in quello delle STI PMR 2014 o se non ricade nell'ambito di applicazione di alcuna delle due STI.